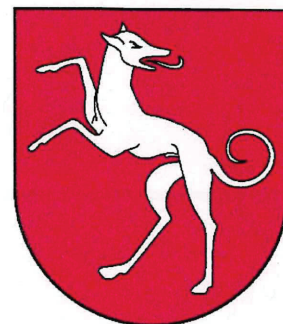

Comune di
Novazzano



ORDINANZA MUNICIPALE

Incentivi in ambito energetico

2026



Il Municipio di Novazzano

richiamati

- La legge organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'Art. 44;
- Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia, in vigore;
- Il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del Programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia, in vigore;
- Il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti, in vigore;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), in vigore;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Novazzano;
- Il Regolamento comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, in vigore;

DECRETA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

La presente Ordinanza definisce in dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito ambientale e climatico, realizzate sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

Art. 2 **Condizioni generali**

¹ Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

² L'incentivo è calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali o di altri Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc.).

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti alla Cancelleria comunale, a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.novazzano.ch. Domande incomplete non saranno considerate.

⁴ Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente, indicato sul formulario. Sono concessi pagamenti in contanti per importi inferiori a **fr. 100.--**.

⁵ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento degli incentivi corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce specifica. Esaurito tale importo, eventuali richieste di incentivo vengono inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.



Art. 3 Misure incentivate

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

Efficienza energetica e energie rinnovabili nell'edificio:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A® o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
- c) elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- d) consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti;
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas, elettrico diretto o pompe di calore installate prima del 2000;
- f) installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- g) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- h) sistema di recupero dell'acqua piovana;
- i) inverdimento dei tetti.

Mobilità sostenibile:

- j) abbonamenti trasporto pubblico;
- k) biciclette elettriche;
- l) autoveicoli elettrici e motoveicoli elettrici;
- m) monopattini elettrici;
- n) colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.

Altri incentivi:

- o) benzina alchilata, apparecchi da giardinaggio con motore elettrico e compostaggio;
- p) gasatori di acqua potabile;

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edificio

Art. 4 Condizioni generali

¹ Sono riservate le autorizzazioni in funzione della procedura edilizia.

Art. 5 Risanamento energetico di un edificio esistente

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso per interventi di risanamento su edifici:

- che beneficino dell'incentivo cantonale "Risanamento base" e per "Edifici certificati";



- altri interventi volti al risparmio energetico.

³ Per gli edifici prevalentemente residenziali che beneficiano dell'incentivo cantonale, l'importo di sussidio concesso ammonta al:

- **50%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" e un massimo di **fr. 1'500.--**;
- **30%** del bonus cantonale per gli "Edifici Certificati", ritenuto un massimo di **fr. 1'000.--**.

⁴ Per gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa l'importo concesso ammonta al:

- **20%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo di **fr. 1'500.--**;
- **10%** del bonus cantonale per gli "Edifici Certificati", ritenuto un massimo di **fr. 1'000.--**.

⁵ Per altri interventi volti al risparmio energetico l'importo concesso ammonta al:

- **2%** della spesa sostenuta, ritenuto un massimo di **fr. 1'500.--**.

⁶ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dalla ricezione della decisione di versamento dell'incentivo emanato dall'Ente cantonale competente o, per i casi di cui al cpv. 5, dal pagamento della fattura finale (fa stato il giustificativo bancario).

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'Ente cantonale competente e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi. Per i casi di cui al cpv. 5 sono da allegare la fattura e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Art. 6 Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso unicamente per edifici nuovi certificati MINERGIE-A® o MINERGIE-P®.

³ L'importo concesso è forfettario e corrisponde a **fr. 2'000.--**;

⁴ Per il "complemento MINERGIE-A®-ECO o MINERGIE-P®-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **fr. 1'000.--**.

⁵ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

Art. 7 Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici - Plus (CECE® Plus)

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che ottengono un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) rilasciato da un esperto accreditato CECE®, per un edificio già riscaldato, realizzato prima del 2000 e ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo dell'analisi, IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **fr. 400.--**.



³ Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura finale (fa stato il giustificativo bancario).

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza CECE® Plus pubblicato, la fattura, la prova dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 7.1 Consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare una consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti, da parte di un esperto accreditato CECE®, al fine di valutare il risanamento energetico, per un edificio ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo della consulenza CECE® IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **fr. 400.--**;

³ Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura finale (fa stato il giustificativo bancario).

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza, la fattura, la prova dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 8 Sostituzione di un impianto ad olio combustibile, gas, elettrico o pompe di calore vetuste

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento alimentati con olio combustibile, gas, elettrici diretti o pompe di calore installate prima del 2000 ad uso principale con un impianto ad energia rinnovabile o allacciandosi ad una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale "Conversione riscaldamento elettrico o a combustibili fossili" e per "Sostituzione di una pompa di calore".

³ L'importo concesso ammonta al **30%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di **fr. 2'000.--**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori, ma al più tardi entro 3 mesi dalla ricezione della conferma definitiva di incentivo cantonale emanato dall'Ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione definitiva di incentivo emanata dall'Ente cantonale competente e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 9 Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici su edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.



² Impianti solari fotovoltaici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale;
- per impianti installati su edifici abitativi con potenza superiore a **30 kWp**, l'incentivo è calcolato proporzionalmente, prendendo come riferimento una potenza massima incentivabile di **30 kWp**;
- l'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo di **fr. 2'000.--**.

³ Impianti solari termici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici";
- l'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di **fr. 1'500.--**.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo relativo al nuovo impianto solare, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'Ente cantonale competente e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁵ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dalla ricezione della decisione di versamento dell'incentivo emanato dall'Ente cantonale competente.

⁶ Sono esclusi impianti finanziati da terzi (contracting).

Art. 9.1 Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta a **fr. 1'000.--** una tantum + **fr. 250.-- /kWh** (ogni kW ora) di capacità utile installata, ritenuto un importo massimo di **fr. 2'000.--** per impianto.

³ In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo base non viene riconosciuto.

⁴ La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

⁵ L'incentivo può essere cumulato con quello elargito per l'installazione di impianti fotovoltaici.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia della certificazione RaSi per l'impianto elettrico, la fattura e la ricevuta dell'avvenuto pagamento (giustificativi bancari della liquidazione come pure di eventuali acconti versati) e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁷ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

⁸ Sono escluse le batterie abbinate ad impianti finanziati da terzi (contracting).

Art. 10 Sistema di recupero dell'acqua piovana

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta al **20% dei costi** di investimento necessari alla realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo per caso di:



- **fr. 100.--** per bidoni di recupero dell'acqua piovana con sistema antizanzare per le economie domestiche, orti pubblici o privati e simili;

- **fr. 1'000.--** per impianti di recupero dell'acqua piovana.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura finale (fa stato il giustificativo bancario).

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 11 Inverdimento dei tetti

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano l'inverdimento dei tetti di tipo intensivo o estensivo su coperture nuove o esistenti sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta a:

- **fr. 35.-- / mq** per la realizzazione di un tetto verde intensivo, ritenuto un massimo di **fr. 5'000.--**;

- **fr. 20.-- / mq** per la realizzazione di un tetto verde estensivo, ritenuto un massimo di **fr. 5'000.--**.

³ Tutti gli interventi devono rispettare le linee guida "Inverdimento stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG).

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura finale (fa stato il giustificativo bancario).

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 12 Abbonamenti trasporto pubblico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune di Novazzano.

² Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo da 3 mesi rispetto al momento della richiesta di incentivo.

³ L'incentivo è concesso per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto: abbonamenti annuali generali o periodici FFS, abbonamento a metà prezzo FFS, metà prezzo PLUS, abbonamento Seven 25, abbonamento Arcobaleno, FlexiAbo e le facilitazioni concesse da altre comunità tariffali.

⁴ L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa di 2a classe e ammonta al:

- **30%** del costo per studenti e apprendisti fino a 30 anni – beneficiari di rendite AVS/AI
- **20%** del costo per le altre persone



⁵Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia dell'abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.

Art. 13 Biciclette elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (in seguito bicicletta):

- a) le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati o dimoranti);
- b) le persone giuridiche, gli Enti e le Fondazioni con sede a Novazzano nel contesto della mobilità aziendale prevalentemente sul territorio comunale.

² L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di nuove biciclette elettriche alle seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore della bicicletta deve corrispondere al richiedente;
- la bicicletta elettrica deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato nel Cantone Ticino;
- il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni.

³ L'incentivo ammonta al **20%** del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta, ritenuto un massimo di **fr. 500.--**.

³ Il richiedente può beneficiare del sussidio per una bicicletta una volta ogni 3 anni.

⁴ Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto come indicato di seguito:

- vendita entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁶ La richiesta di incentivo deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.

Art. 13.1 Monopattini elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per l'acquisto di un monopattino elettrico (in seguito monopattino):

- a) le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati o dimoranti);

² L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di nuovi monopattini elettrici alle seguenti condizioni:

- il monopattino deve avere una potenza nominale massima di 0,5 kW (500 W) e una velocità massima costruttiva di 20 km/h, conformemente alla normativa federale vigente;
- il monopattino deve essere conforme alle disposizioni federali vigenti in materia di ammissione alla circolazione di persone e veicoli previsti per i monopattini elettrici (ciclomotori leggeri);
- il richiedente deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa federale per la conduzione del monopattino elettrico oggetto dell'incentivo;



- il monopattino elettrico deve essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Cantone Ticino;
- il fabbricante del monopattino elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni;

³ L'incentivo ammonta al **10%** del prezzo totale (IVA compresa) del monopattino, ritenuto un massimo di **fr. 100.--**.

³ Il richiedente può beneficiare del sussidio per un monopattino una volta ogni 3 anni.

⁴ Il richiedente non può rivendere il monopattino entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto come indicato di seguito:

- vendita entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁶ La richiesta di incentivo deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.

Art. 14 Autoveicoli e motoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici):

- le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati o dimoranti);
- le persone giuridiche, gli Enti e le Fondazioni con sede legale nel Comune di Novazzano per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino e immatricolato con targhe ticinesi;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;

³ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- il **10%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di **fr. 2'000.--**;
- il **10%** dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di **fr. 700.--**.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in



prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita/cessione entro i primi due anni: restituzione completa del sussidio;
- vendita/cessione dopo due anni e entro tre anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁸ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo (carta grigia), copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'Ente competente.

⁹ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.

Art. 14.1 Colonnine di ricarica

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per l'acquisto e la posa di una stazione di ricarica domestica su suolo privato (in seguito colonnine di ricarica):

- le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Novazzano (domiciliati o dimoranti);

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il richiedente deve risultare proprietario o locatario dell'immobile presso il quale è installata la stazione di ricarica oppure disporre dell'autorizzazione del proprietario;
- la stazione di ricarica deve essere conforme alle disposizioni federali e cantonali vigenti;
- l'impianto deve essere installato da un'impresa abilitata con sede in Svizzera;

³ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- il **10%** dell'importo di acquisto e di posa della stazione di ricarica, ritenuto un massimo di fr. **100.--**.

⁴ Il richiedente può beneficiare del sussidio per una stazione di ricarica una sola volta ogni 5 anni.

⁵ La stazione di ricarica non può essere ceduta o rimossa dall'immobile entro i primi 3 anni dall'ottenimento del contributo. In caso contrario il beneficiario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto come segue:

- cessione o rimozione entro i primi 2 anni: restituzione completa del sussidio;
- cessione o rimozione dopo 2 anni ed entro 3 anni: restituzione di 1/2 del sussidio.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura originale relativa all'acquisto e alla posa, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, copia delle eventuali decisioni di versamento di incentivi da parte di terzi e certificazione RaSi per l'impianto elettrico.

⁷ Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro 3 mesi dal pagamento della fattura finale.



CAPITOLO IV

Altri incentivi

Art. 15 Benzina Alchilata, apparecchi da giardinaggio con motore elettrico e compostaggio

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata, di apparecchi da giardinaggio con motore elettrico e di una compostiera, per uso proprio, le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta a:

- **50% del costo** della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20 litri** annui per nucleo familiare;
- **20% del costo** dell'apparecchio da giardino con motore elettrico per un importo massimo di **fr. 200.--** e ritenuto un massimo di un solo apparecchio all'anno;
- importo d'acquisto di una compostiera o di una tritratrice ritenuto un importo massimo di **fr. 100.--**.

³ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura o lo scontrino di pagamento che specifichi il tipo di carburante o di prodotto acquistato.

⁴ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data d'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino di acquisto.

Art. 16 Gasatori di acqua potabile

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di gasatori di acqua potabile per uso proprio le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune di Novazzano.

² L'importo concesso ammonta a **fr. 30.--** per apparecchio.

³ In linea di principio è sussidiabile un apparecchio per ogni nucleo familiare.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura o lo scontrino d'acquisto.

⁵ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro 1 mese dalla data d'acquisto dell'apparecchio, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino di acquisto.

CAPITOLO V

Rimedi giuridici

Art. 17 Rimedi giuridici

¹ In caso di delega decisionale a un Servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 18 Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 19 Riscossione indebita e controlli

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 21 Pubblicazione / Diritto di ricorso

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 6 agosto 2026 al 7 settembre 2026, **termini prorogati fino al 14.09.2026.**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 22 Entrata in vigore / Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 01 gennaio 2026, alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Sono riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La stessa abroga tutte le precedenti Ordinanze e disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)



RM 3'137/3 agosto 2026